




COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
www.comunedimassadisomma.na.gov.it



OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2022. ORDINANZA EMESSA DAL SINDACO QUALE AUTORITÀ TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE; DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1, ARTICOLO 6 E ARTICOLO 12. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

ORDINANZA N° 14 del 14/6/2022

IL SINDACO

Comune di MASSA DI SOMMA (NA)
PROTOCOLLO GENERALE

N. 6592 del 14 GIU. 2022

PREMESSO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile", il quale, all'art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- l'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116;
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile", che all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il Piano pluriennale AIB 2020-2024 approvato con DM n.138 del 14/04/2021 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/04/2021;
- il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi per il triennio 2021-2023" approvato con DGR n. 250 del 15/06/2021 e pubblicato sul BURC n. 59 del 21.06.2021;
- il decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 coordinato con la legge di conversione 8/9/2021 n.155, recante "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" ed in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti" (pubblicata in G.U. Serie generale n.128 del 03/06/2022);

- il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 avente per oggetto: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022"; con il quale è stato reso noto che dal 15/06/2021 al 20/09/2021 -salvo eventuali proroghe- vige sull'intero territorio della regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

VISTA:

- la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. "Legge di Protezione Civile in Campania";
- la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Vesuvio n°18 del 23/05/2018;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
 - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

RITENUTO di dover prevenire, le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

RICHIAMA

l'attenzione sui divieti ed obblighi di cui:

- all'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;
- all'art. 25, c.1 lett. f) della legge regionale n. 26/2012 recante il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1 giugno al 20 settembre;
- all'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, recante il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

In particolare si rammenta che, durante il periodo dal 15/06/2022 al 20/09/2022, di maggior pericolo per gli incendi boschivi, nei boschi e nei pascoli del territorio comunale o nelle vicinanze di essi è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt 100 dal bosco;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- esercitare attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Per il caso di manifestazioni pubbliche, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui all'art. 76 del R.R. Campania n. 3/2017.

E ORDINA

1) Dispositivi per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

alle Società di gestione di servizi idrici, alla città Metropolitana di Napoli e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi

infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

Gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette nazionali (istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni) e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

Si richiama l'obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale 3/2017.

2) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Si richiama l'attenzione sul divieto, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi agricoli, a conclusione delle operazioni di raccolta, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle ulteriori norme prescritte dall'art. 75 del Regolamento Regione Campania n. 3/2017 e s.m.i..

4) Divieti per l'abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi agricoli il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale del periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Si richiama, il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge Regionale n. 26/2012.

5) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e al riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

PRESCRIZIONI CHIARIMENTI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Aree boscate

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75 c. 15 del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere alla ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.



Interventi da eseguirsi all'interno del Territorio del Parco Nazionale del Vesuvio

Al fine di rendere coerenti i dettami di questo atto con la tutela e conservazione delle biodiversità e per evitare che inconsapevolmente chi legge la presente realizzi interventi non consentiti dalle sovraordinate normative ambientali o laddove consentiti in assenza del necessario parere o nulla osta si chiarisce che:

- in conformità a quanto stabilito negli "indirizzi e criteri operativi per la realizzazione delle sistemazioni agrarie e forestali del Parco nazionale del Vesuvio", approvato con delibera di Consiglio Direttivo n°18 del 23/05/2018; le pulizie dei fondi rustici, ricadenti nel Parco Nazionale del Vesuvio, ivi compresi i coltivi abbandonati e le lavorazioni agricole in appezzamenti non già oggetto di ordinaria coltivazione, possono essere oggetto di semplice comunicazione all'Ente Parco, purché la comunicazione avvenga su moduli prestampati a cura dell'Ente Parco (si riporta il link dove è possibile scaricare la modulistica <https://www.parcnazionaledelvesuvio.it/servizi-al-cittadino/>), purché non si tratti di coltivi rinaturalizzati e funzionali alla conservazione della biodiversità;
- sono oggetto a semplice comunicazione anche:
 - o le eventuali sostituzioni di essenze che siano quelle della stessa specie e di cultivar tipiche dell'area vesuviana;
 - o le lavorazioni di pulizia che non comportano in alcun modo movimento di terra per una profondità maggiore di 40 cm. né modifiche al regime delle acque superficiali;
- gli interventi non compresi fra quelli sopra elencati, nonché quelli che modificano l'assetto morfologico, agronomico, produttivo, oppure i caratteri paesaggistici e culturali tradizionali del fondo, sono invece oggetto di specifiche autorizzazione da parte dell'Ente Parco;
- gli interventi di pulizia o altri interventi (potatura, abbattimenti ect.) devono essere eseguiti sempre nell'osservanza delle linee guida dell'Ente Parco ed evitando sempre di eseguirli nelle prime ore del mattino e nei periodi più delicati per la conservazione della fauna selvatica.

Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui al Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Avvistamento e segnalazioni incendi

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza - la Polizia Locale, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni - la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali nell'ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolar al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Norme applicabili - per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

DISPONE che la presente Ordinanza:

- a) è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Massa di Somma, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio;
- b) venga trasmessa per quanto di competenza a:
 - Comando Polizia Locale di Massa di Somma, pec: polizialocale.massadisomma@legalmail.it;
 - Nucleo Comunale di protezione Civile di Massa di Somma pec: polizialocale.massadisomma@legalmail.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio - pec: tna28086@pec.carabinieri.it;




- Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Sebastiano al Vesuvio - pec: fna42900@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato di P. S. di S. Giorgio a Cremano; pec: comm.sangiorgioacremano.na@pecps.poliziadistato.it;
 - Guardia di Finanza, di Casalnuovo pec: nal730000p@pec.gdf.it;
 - Alla Città Metropolitana di Napoli pec: cittametropolitana.na@pec.it;
 - Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, pec: amministrazione@pec.consorziobonificanapoli.it;
- c) venga inviata per conoscenza a:
- Protezione Civile Regionale; pec: staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it;
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli; pec: protocollo.prefna@pec.interno.it;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli; pec: com.napoli@cert.vigilfuoco.it;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli; pec: tna38781@pec.carabinieri.it;
 - Reparto Parco Nazionale Carabinieri Forestale; pec: fna42897@pec.carabinieri.it;
 - Ente Parco Nazionale del Vesuvio; pec: epnv@pec.it;
 - Città Metropolitana di Napoli -Direzioe Gestione Tecnica Strade e Viabilità- pec:cittametropolitana.na@pec.it;

Numeri telefonici utili:

- numero di emergenza unico (NUE) 112 – emergenza ambientale tel. 1515 - Protezione Civile Regionale tel. 800-232525, Comando Polizia Locale di Massa di Somma tel. 081/7883209- 081/7883210 – Protezione Civile di Massa di Somma tel.081/6204237, Raggruppamento Carabinieri Parchi -Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio- tel. 081/5741090 cell. 3387810797; Carabinieri Comando Stazione San Sebastiano al Vesuvio tel. 081 771 2804.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

Massa di Somma, 14/6/2022



IL SINDACO
(Giacchino Madonna)

